Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

DPCM 7 MARZO 2007: LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE SI APPLICA ANCHE AGLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE OPERANO IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2007 il **DPCM 7 marzo 2007** con il quale si provveduto ad eliminare l'esclusione dell'applicazione della Valutazione d'Impatto Ambientale per gli impianti di recupero che operano in procedura semplificata.

Questo provvedimento si è reso necessario a seguito dell'emanazione dell'importante sentenza del 23 novembre 2006 (causa C-486-04)[(1)] con la quale la Corte di Giustizia UE ha condannato l'Italia per la non corretta applicazione della normativa sulla VIA.

Al riguardo ricordiamo come il legislatore nazionale, con DPCM 3 settembre 1999, avesse escluso dalla VIA gli impianti per il recupero dei rifiuti ammessi alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997 (esclusione che troviamo anche nel nuovo T.U. Ambientale).
Di fatto, quindi, per effetto di questo esonero vari impianti per il recupero dei rifiuti hanno potuto ottenere l'autorizzazione pur non rispettando le disposizioni della direttiva VIA (la stessa Commissione Ue ha fatto notare che, grazie a questa normativa, nella sola regione Lombardia sono circa 3.000 gli impianti di recupero che si sono sottratti all'obbligo di procedere alla valutazione d'impatto ambientale)[(2)].
Tale esenzione è stata ritenuta dai giudici comunitari in contrasto con la Direttiva VIA per due motivi: in primo luogo, in quanto andava ad escludere l'obbligo di effettuare una valutazione di

[(1)] Il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE, con nota a commento, è rintracciabile in V. VATTANI "*La Corte di Giustizia UE condanna l'Italia in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale:riflessi operativi anche sulla nuova normativa dettata dal T.U. Ambientale*", in www.dirittoambiente.net
[(2)] Vedi comunicati della Commissione Ue: IP/04/930 Bruxelles, 15 luglio 2004 e IP/05/56 Bruxelles, 18 gennaio 2005

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

impatto ambientale per progetti che normalmente dovrebbero essere sempre sottoposti a VIA (progetti dell'allegato I alla direttiva 85/337); in secondo luogo, in quanto dispensava dall'obbligo di effettuare un'analisi preliminare per stabilire se determinati progetti, che possono avere un impatto ambientale significativo (progetti dell'allegato II alla direttiva 85/337), debbano essere sottoposti a VIA.

Il nuovo intervento normativo – entrato in vigore il 18 maggio 2007 - va a modificare, quindi, il citato DPCM 3 settembre 1999, attualmente ancora vigente.
Il DPCM 3 settembre 1999 dovrebbe, comunque, essere sostituito – a partire dal 31 luglio 2007 – dalla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 (se non vi saranno ulteriori proroghe), il cui Allegato III, al momento, ripropone la stessa esenzione dall'applicazione della VIA per gli impianti operanti in procedura semplificata: sarà, quindi, necessario intervenire con una modifica anche nei confronti di questo provvedimento.

Nondimeno – anticipando i tempi legislativi - l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in data 26 gennaio 2007, aveva già emanato una circolare (Prot. n. 0168/ALBO/PRES) con la quale si invitavano le Sezioni Regionali dell'Albo a richiedere, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività prevista per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs 152/06, la presenza del provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi.
In tale occasione è stato anche chiarito che, qualora detti provvedimenti di VIA o di verifica contengano prescrizioni, le operazioni di recupero non potranno essere svolte in procedura semplificata, ma dovranno essere espletate le procedure autorizzative ordinarie al fine di recepire tali prescrizioni in uno specifico provvedimento di autorizzazione.

Valentina Vattani

In calce il testo del DPCM 7 marzo 2007 e

la Circolare del 26 gennaio 2007 (Prot. n. 0168/ALBO/PRES)

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
7 Marzo 2007

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 recante atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, recante atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità di dare completa attuazione alla citata direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, in merito alle misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti di cui agli allegati I e II della direttiva predetta;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre 2006, causa C-486/04, con la quale è stato dichiarato non conforme all'art. 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, 2 e 3 della citata direttiva l'art. 3, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999 che ha modificato l'allegato A, lettere i) ed l), del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996;

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 1985, n. 113 e la conforme e successiva giurisprudenza, hanno ribadito che: "Il requisito dell'immediata applicabilità vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia";

Sentite le province di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 febbraio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i) le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997" sono soppresse;

b) alla letter l) le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997", sono soppresse, e la parola: "incremento" è sostituita dalla seguente: "incenerimento".

Art. 2.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute nel presente atto.

Art. 3.

1. La disciplina di cui al presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2007

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 148

Circolare prot. n. 0168 del 26.01.2007 – operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Albo Nazionale Gestori Ambientali
COMITATO NAZIONALE

Roma, 26 gennaio 2007

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

ALLE SEZIONI REGIONALI
LORO SEDI

p.c. GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

Prot.n.0168/ALBO/PRES

OGGETTO: Operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata. Sentenza della Corte di Giustizia Europea 23 novembre 2006 – Causa C-486/04.

Con la sentenza in oggetto indicata la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che gli impianti di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere i) e l), del DPCM 3 settembre 1999 "Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146", non possono essere dispensati dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, anche se trattasi di impianti gestiti in procedura semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 22/97.

Relativamente a tali impianti, pertanto, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. Gab/200/865/Mix del 23 gennaio 2007, si ravvisa la necessità che le Sezioni Regionali richiedano, tra la documentazione a corredo della comunicazione di inizio di attività prevista per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs 152/06, la presenza del provvedimento positivo di VIA, ovvero la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) a seconda della tipologia dei rifiuti e delle quantità trattate nel caso di rifiuti non pericolosi.

Resta inteso che qualora detti provvedimenti di VIA o di verifica contengano prescrizioni, le operazioni di recupero non potranno essere svolte in procedura semplificata, ma dovranno essere espletate le procedure autorizzative ordinarie al fine di recepire tali prescrizioni in uno specifico provvedimento di autorizzazione.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosanna Laraia

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248